

Bruxelles, 17 giugno 2025  
(OR. en)

---

---

Fascicolo interistituzionale:  
2023/0234(COD)

---

---

10095/25  
ADD 1

CODEC 779  
ENV 503  
COMPET 511  
SAN 320  
MI 371  
IND 183  
CONSOM 103  
ENT 96  
FOOD 48  
AGRI 270

#### NOTA PUNTO "I/A"

---

|               |  |
|---------------|--|
| Origine:      | Segretariato generale del Consiglio  |
| Destinatario: | Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio   |
| Oggetto:      | Progetto di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti ( <b>prima lettura</b> )<br>- Adozione della posizione del Consiglio in prima lettura e della motivazione del Consiglio<br>= Dichiarazioni |

---

#### Dichiarazione della Lituania

La Lituania sostiene la revisione mirata della direttiva quadro sui rifiuti, riconoscendone l'importanza nell'affrontare la gestione dei rifiuti tessili e alimentari in tutta l'UE. Riteniamo tuttavia che l'attuale testo di compromesso non affronti in misura sufficiente le sfide cui devono far fronte gli Stati membri che registrano un elevato afflusso di prodotti tessili di seconda mano.

In Lituania i prodotti tessili di seconda mano rappresentano il 29 % del consumo tessile totale — una percentuale notevolmente superiore rispetto alla media UE del 7,6 %. L'esclusione degli operatori del riutilizzo dal sistema di responsabilità estesa del produttore trascura le realtà della gestione dei prodotti tessili di seconda mano. Senza il contributo degli operatori commerciali del riutilizzo, la responsabilità finanziaria della gestione dei rifiuti ricade in modo disomogeneo sui produttori che immettono nuovi prodotti tessili sul mercato. Ciò crea uno squilibrio e ostacola la capacità dei paesi con importanti mercati dei tessili di seconda mano di finanziare una corretta gestione dei rifiuti.

Accogliamo con favore l'inclusione di una clausola di riesame, ma quest'ultima da sola non fornisce soluzioni immediate. È necessaria una maggiore flessibilità per consentire agli Stati membri che si trovano ad affrontare tali sfide di includere gli operatori commerciali del riutilizzo nei loro sistemi di responsabilità estesa del produttore, garantendo una distribuzione più equa dei costi e sostegno a favore di una gestione efficace dei rifiuti tessili.

La Lituania resta determinata a migliorare la sostenibilità della gestione dei rifiuti tessili ed esorta a prendere ulteriormente in considerazione le circostanze uniche che i paesi con elevati volumi di prodotti tessili di seconda mano si trovano ad affrontare.

**Dichiarazione di Bulgaria, Cechia, Germania, Spagna, Francia, Croazia, Cipro, Ungheria,  
Paesi Bassi, Austria, Romania, Slovacchia, Svezia**

Il considerando 47 dimostra chiaramente la necessità della supervisione e del controllo della conformità nonché di garantire l'accuratezza, la completezza, l'aggiornamento e la disponibilità per quanto riguarda le informazioni che le piattaforme online ricevono dagli operatori commerciali, in relazione non solo agli obblighi di cui al regolamento (UE) 2022/2065 (regolamento sui servizi digitali), ma anche agli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore di cui alla direttiva 2008/98/CE (direttiva quadro sui rifiuti). Il regolamento (UE) 2022/2065 non limita la facoltà degli Stati membri di garantire il rispetto degli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore di cui alla direttiva 2008/98/CE, in quanto il regolamento (UE) 2022/2065 sostiene l'applicazione e il rispetto della direttiva 2008/98/CE. A determinate condizioni, i fornitori di piattaforme online possono essere ritenuti responsabili se non rispettano i loro obblighi specifici, in particolare a norma del regolamento (UE) 2022/2065 e della direttiva 2008/98/CE. Gli Stati membri eserciteranno i rispettivi poteri di controllo in piena conformità del regolamento (UE) 2022/2065 e della direttiva 2008/98/CE per garantire il rispetto delle norme da parte dei fornitori di piattaforme online. Al fine di garantire la conformità, il fornitore della piattaforma online deve presentare prove sufficienti prima di consentire ai produttori di utilizzare i servizi. Tale obbligo si applica in particolare alla verifica e alla garanzia di sicurezza della registrazione.

Consapevoli della rapida crescita del mercato del commercio elettronico e delle relative conseguenze delineate nella comunicazione della Commissione europea dal titolo "Un pacchetto completo di strumenti dell'UE per un commercio elettronico sicuro e sostenibile"<sup>1</sup>, contiamo sul sostegno della Commissione europea per affrontare questa importante sfida. La direttiva quadro sui rifiuti, che sarà rivista nell'ambito dell'atto legislativo sull'economia circolare, deve garantire condizioni di parità e una costante protezione dell'ambiente. Sosteniamo l'inclusione nella direttiva quadro sui rifiuti di un obbligo più specifico per garantire che le piattaforme online rispettino i loro obblighi nell'ambito di tutti i regimi di responsabilità estesa del produttore.

---

---

<sup>1</sup> Doc. 6047/25 - COM(2025) 37 final.